

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3712 del 05/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SAIDA S.R.L.-INDUSTRIA VETRARIA con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17 n. 412. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche sito nel Comune di Roncofreddo, Via Giovanni XXIII n. 828
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3830 del 05/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SAIDA S.R.L.-INDUSTRIA VETRARIA con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17 n. 412. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche sito nel Comune di Roncofreddo, Via Giovanni XXIII n. 828.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo in data 02/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 6075 del 03/12/2015 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 104041 del 09/12/2015, da **SAIDA S.R.L.-INDUSTRIA VETRARIA** nella persona del Sig. Orfeo Silvagni, in qualità di delegato dall'Amministratore Unico dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17 n. 412, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche sito nel Comune di Roncofreddo, Via Giovanni XXIII n. 828, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 13/02/2016 Prot. Com.le 891, acquisita da Arpae al PGFC/2016/1920 formulata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ai sensi della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 24/02/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo la documentazione integrativa richiesta, pervenuta ad Arpae in data 21/04/2016 acquisita ai PGFC/2016/5798 e PGFC/2016/5799;

Dato atto che in data 02/05/2016 tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/6384 del 29/04/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 13/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e alla comunicazione in materia di recupero rifiuti ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e alla valutazione di impatto acustico, la Ditta ha comunicato di aver predisposto documentazione integrativa che si è impegnata a trasmettere al SUAP del Comune di Roncofreddo unitamente alle integrazioni richieste dalla Conferenza in materia di emissioni in atmosfera e recupero rifiuti.
- Si è aggiornata a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta;

Atteso che con nota di Arpae PGFC/2016/7571 del 19/05/16 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 19/05/2016, 03/06/2016 e 20/06/2016 il SUAP del Comune di Roncofreddo ha trasmesso ad Arpae la documentazione integrativa presentata dalla Ditta, acquisita ai PGFC/2016/7516, PGFC/2016/8366 e PGFC/2016/9137;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/10437 del 12/07/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 20/07/2016, valutata la documentazione agli atti e la documentazione integrativa pervenuta, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifici limiti e prescrizioni, fatta salva l'acquisizione di schede tecniche che la ditta si è impegnata a trasmettere;
- in merito alla comunicazione in materia di recupero rifiuti, a seguito di quanto evidenziato dal responsabile dell'endo-procedimento, la Ditta si è impegnata a trasmettere planimetria aggiornata;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, il Comune di Roncofreddo ha rilasciato Nulla Osta Prot. Com.le 3812 del 29/06/2016, acquisito da Arpa e al PGFC/2016/10203;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Roncofreddo con Nota Prot. Com.le 3811 del 29/06/2016, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/10203, ha comunicato quanto segue “(...) *Preso atto del parere favorevole, rilasciato dall'Arpa e – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna, in merito all'Impatto Acustico, pervenuto in data 31/05/16, con prot. n. 3225; Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i; Vista la legge 447/95 e s.m.i; Esprime, per quanto di competenza NULLA OSTA alle emissioni sonore provenienti dall'attività produttiva della ditta “Saida srl – Industria Vetraria srl”, svolta presso l'impianto sito in Roncofreddo, Via Giovanni XXIII n. 850, in quanto come si legge nel parere innanzi citato, non si evidenziano condizioni di criticità acustica e superamenti dei limiti di legge presso l'area oggetto di valutazione e presso il ricettore sensibile”;*
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni, fatta salva l'acquisizione della documentazione che la ditta si è impegnata a trasmettere;

Dato atto che in data 19/08/2016 e 21/09/2016 il SUAP del Comune di Roncofreddo ha trasmesso ad Arpa e la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta, acquisita ai PGFC/2016/12322 e PGFC/2016/13878;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 23/09/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. n. 3812 del 29/06/2016 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Roncofreddo avente ad oggetto “*Domanda AUA, ai sensi del D.Lgs. del 13/03/2013 n°59 relativa “allo stabilimento sito in Via Giovanni XXIII n°828-Comune di Roncofreddo”, pervenuta in data 03/12/2015 prot. N° 6075 - Trasmissione Nulla Osta acque domestiche.”*”, acquisita da Arpa e al PGFC/2016/10203;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 31/08/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, nell'Allegato B, nell'Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 363 del 05/10/10 prot. n. 99511/10 del Dirigente

del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e smi, a SAIDA srl INDUSTRIA VETRARIA, di aggiornamento dell'atto n. 500 del 16/09/02 prot.n. 45094/01 rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88, in scadenza al 31/12/15 ai sensi dell'art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi.;

- iscrizione rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 1749 del 06/09/2013, prot. n. 118078/13, al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia in data 30/06/2016 il nulla-osta antimafia relativo alla Ditta SAIDA S.r.l. - Industria Vetraria;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SAIDA S.R.L.-INDUSTRIA VETRARIA** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Roncofreddo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisoni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SAIDA S.R.L.-INDUSTRIA VETRARIA** (C.F./P.IVA 00142250408), nella persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17, n.412, per l'**insediamento ove si svolge attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche sito nel Comune di Roncofreddo, Via Giovanni XXIII n. 828.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C** parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Roncofreddo e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.

59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Roncofreddo ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 363 del 05/10/10 prot. n. 99511/10, di aggiornamento dell'atto n. 500 del 16/09/02 prot.n. 45094/01 rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88, in scadenza al 31/12/15 ai sensi dell'art. 281 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi senza modifiche. Con email del 11/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 13/05/16 ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa circa le emissioni in atmosfera e le operazioni di recupero rifiuti. Tale documentazione è stata inviata dal SUAP del Comune di Roncofreddo agli Enti in data 19/05/16 PGFC/2016/7516, in data 03/06/16 PGFC/2016/8336 e in data 16/06/16 PGFC/2016/9137.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 20/07/16, tenuto conto di quanto riferito dalla rappresentante di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, e preso atto della non necessità di aspirare e convogliare all'esterno le fasi di estrusione del tubetto plastico e di stampaggio delle conchiglie per le damigiane confermata dal rappresentante dell'Azienda USL della Romagna-Cesena, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E3 - DENSIFICATORE: l'attività rientra al punto 4.5.57 "Macinazione scarti e sfridi di lavorazione di prodotti a base di materiali plastici non espansi" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede un valore limite di Polveri pari a 20 mg/Nmc, ed al punto 2. dell'allegato 4.4 "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg" alla DGR 2236/2009 e smi che stabilisce un valore limite di Polveri pari a 10 mg/Nmc. Si stabilisce il valore limite più restrittivo della DGR 2236/09 e s.m.i. per le polveri pari a 10 mg/Nmc, in base a quanto stabilito al punto C. 1) dell'Allegato 3a alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Ai sensi di quanto indicato al punto 1 dell'allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05/02/98, trattandosi di un recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo, il limite previsto secondo la normativa vigente pari a 10 mg/Nmc per il parametro Polveri, dovrà essere ridotto del 10%, quindi pari a 9 mg/Nmc;

EMISSIONI E1 GRUPPO FRIGO (PRESSE) ED E2 GRUPPO FRIGO (RAFFREDDAMENTO CIRCUITO TUBETTO): trattasi di emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti;

EMISSIONE IN ATMOSFERA PRESENTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO DEGLI ESTRUSORI (elettroventilatore di portata pari a 4000 mc/h) classificabile come "sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro", e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 20/07/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione delle schede tecniche degli impianti di abbattimento della emissione E3 (filtro a maniche e ciclone).

La Ditta in data 09/08/16 ha trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo la documentazione

integrativa sopra indicata, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti in data 19/08/16 PGFC/2016/12322. Successivamente in data 15/09/16 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo la scheda tecnica corretta del filtro a maniche dell'emissione E3, la quale è stata inoltrata agli Enti in data 21/09/16 PGFC/2016/13878.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 13/05/16 e 20/07/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo in data 02/12/2015 P.G.N. 6075, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

EMISSIONE N. E1 - GRUPPO FRIGO (PRESSE)

EMISSIONE N. E2 - GRUPPO FRIGO (RAFFREDDAMENTO CIRCUITO TUBETTO)

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE PRESENTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO DEGLI ESTRUSORI

derivante da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E3 – DENSIFICATORE (LAVORAZIONE FOGLIA)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche e ciclone

Portata massima	3.800	Nmc/h
Altezza minima	1 metro oltre il colmo del tetto	
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	9	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in*

atmosfera - Maggio 2011”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo alla **emissione E3** (dal momento che con la presente autorizzazione viene prescritto un valore limite più restrittivo di quello indicato nella precedente autorizzazione), eventualmente sostituibile da un recente controllo. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i dati relativi al controllo effettuato.
4. La Ditta dovrà effettuare il controllo analitico dell'**emissione E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e la documentazione ad essa allegata, presentata dal Signor Orfeo Silvagni, per conto della ditta "SAIDA SRL INDUSTRIA VETRARIA" con sede in Longiano via Emilia n° 412, c.f. 00142250406, relativamente "allo stabilimento produttivo" ubicato in Comune di Roncofreddo, in Via Giovanni XXIII n° 828;

Preso Atto del parere favorevole rilasciato da Arpa e in merito alle acque domestiche, pervenuta al Comune di Roncofreddo in data 31/05/2016, Prot. n° 3227, subordinato al rispetto di prescrizioni:

Visto il D.lgs 11/05/2006 n° 142 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera di Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003 avente ad oggetto "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs 11 maggio 1999 n° 152 come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2000 n° 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la L.R. 21/04/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Muccioli Filiberto
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Giovanni XXIII, 828 Roncofreddo (FC)
Destinazione dell'insediamento	Servizi igienici edificio
Potenzialità dell'insediamento (in ab. equivalenti)	5 abitanti equivalenti
Recettore dello scarico	Fosso di scolo
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Monoblocco trivalente anaerobico con: filtro batterico da 3,35 mc fossa imhoff da 5 abitanti equiv.

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche del "fabbricato produttivo" di cui in premessa è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza.
- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'arco temporale di un anno; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i **filtri batterici anaerobici**. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta,

il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.

- La fossa Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae – Distretto di Cesena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- Ogni modifica strutturale e/o di processo, che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste e sviluppo di insetti.

Si fa inoltre presente che:

- ogni modifica strutturale al progetto e/o modifica strutturale di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013;
- la presente autorizzazione è nulla, qualora i dati dichiarati nella domanda e nella documentazione ad esso collegata non risultino corrispondenti alla realtà effettivamente esistente;
- qualora le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione non vengano rispettate nei modi e nei tempi stabiliti, verranno adottati i provvedimenti del decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- in caso di vendita dei fabbricati gli oneri e le responsabilità in merito alla gestione del depuratore dovranno essere a carico dei nuovi proprietari, che dovranno essere informati all'atto dell'acquisto degli obblighi e delle funzioni attinenti alla titolarità dello scarico;
- i nuovi proprietari in seguito all'acquisto dovranno richiedere la voltura dell'autorizzazione.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che nella domanda di AUA acquisita al prot. prov.le 104041 del 09.12.2015, e sue successive integrazioni, il legale rappresentante pro-tempore della ditta **SAIDA S.r.l. - Industria Vetraria** dichiara tra l'altro che non sono intervenuti cambiamenti rispetto all'iscrizione rilasciata con det. n. 1749 del 06.09.2013, prot. n. 118078/13 e che l'attività non è soggetta alla verifica di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria della Conferenza nella seduta del 13.05.2016 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota del 19.05.2016, PGFC n. 7571/16,

Vista in particolare la documentazione integrativa acquisita al PGFC n. 9137 del 20.06.2016;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 10203 del 07.07.2016, con cui il Comune di Roncofreddo ha trasmesso parere favorevole in materia urbanistico edilizia;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 20.07.2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione integrativa volontaria relativamente al recupero rifiuti e alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che la documentazione presentata dalla ditta in oggetto, acquisita al PGFC n. 12322 del 19.08.2016, soddisfa quanto richiesto nella suddetta seduta della Conferenza in materia di rifiuti e che la planimetria presentata riporta l'aggiornamento dei settori di gestione rifiuti;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 12322 del 19.08.2016, denominata "Planimetria generale", a firma dell'Ing. M. Massari

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **SAIDA S.r.l. - Industria Vetraria**, con sede legale in Comune di Longiano (FC) – Via Emilia km 17, n. 412, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Roncofreddo (FC) – Via Giovanni XXIII n. 828**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 - Rifiuti e imballaggi usati in plastica	150102 - 200139	R3-R13	80	250	250
6.2 - Sfridi, scarti, polveri di materie plastiche	120105	R3-R13	30	100	100

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5) Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
- 6) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

I

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.